

**Ordinanza
concernente l'accesso alle professioni di trasportatore
di viaggiatori e di merci su strada
(OATVM)**

del 1° novembre 2000 (Stato 12 agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11, 12 e 21 della legge del 18 giugno 1993¹ sul trasporto viaggiatori (LTV);

in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999² fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia³,

ordina:

Sezione 1: Oggetto⁴

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada nonché l'obbligo e il rilascio dell'attestato di conducente.⁵

² L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede in Svizzera che:

RU 2000 2890

¹ RS 744.10

² FF 1999 5919

³ Nell'Allegato I sezione 1 dell'Accordo si rinvia alla Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 apr. 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, p. 1) modificata da ultimo dalla Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ott. 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, p. 17).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

- a. sono iscritte nel registro del commercio;
- b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un'azienda di trasporti.⁶

³ Per effettuare i trasporti conformemente all'Allegato 4 dell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Prova dell'onorabilità (art. 10 LTV)

Per provare l'onorabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all'articolo 9 capoverso 2 LTV. Questo estratto non deve essere più vecchio di tre mesi.

Art. 3 Prova della capacità finanziaria (art. 11 LTV)

¹ La prova della capacità finanziaria avviene sulla base degli ultimi conti annuali, che comprendono il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni⁷.

² Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare con i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

³ I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

⁴ Il capitale proprio deve ammontare almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per tutti gli altri veicoli.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

⁷ RS 220

Art. 4 Prova della capacità professionale
(art. 12 LTV)

¹ Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all'articolo 9 capoverso 2 LTV deve presentare uno dei seguenti documenti:

- a. un certificato di capacità secondo la sezione 3 della presente ordinanza;
- b. un certificato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle corrispondenti direttive⁸ della Comunità europea;
- c. un certificato federale di capacità di «agente di trasporto su strada con certificato federale di capacità»;
- d. un diploma federale di «responsabile di trasporto su strada diplomato»;
- e. un certificato federale di capacità di «guida e conducente di pullman».⁹

² Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l'accesso dell'impresa è limitato al settore in questione.

Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

Art. 5 Svolgimento dell'esame

¹ Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

- a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);
- b. Unione dei trasporti pubblici (UTP);
- c. Les Routiers Suisses.

² Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde alla direttiva 96/26/CE¹⁰.

³ Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a questo esame conformemente alla direttiva della Comunità europea menzionata nel capoverso 2.

⁴ Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev'essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

⁵ L'UFT deve approvare il regolamento d'esame.

Art. 6 Rilascio del certificato di capacità

¹ Gli organizzatori degli esami comunicano all'UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l'esame.

² L'UFT allestisce i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

⁸ In particolare le direttive menzionate nella nota 3.

⁹ Introdotta dal n. 1 dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 2484).

¹⁰ Cfr. nota 3.

³ Esso ritira i certificati di capacità che sono stati ottenuti in modo illecito.

⁴ L'UFT tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 3a:¹¹ **Attestato di conducente**

Art. 6a Obbligo

¹ Chi effettua un trasporto su strada nell'ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell'autorità competente.

² L'attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro, per effettuare trasporti su strada.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può liberare dall'obbligo dell'attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

Art. 6b Rilascio e validità

¹ L'UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

- a. sono titolari di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un'altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
- b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro.

² L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo di al massimo cinque anni; può essere rinnovato.

Art. 6c Ritiro e rifiuto

¹ L'UFT ritira l'attestato di conducente se l'impresa di trasporti su strada:

- a. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6b; o
- b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell'attestato.

² In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l'UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

Sezione 3b:¹² Custodia e presentazione dei documenti

Art. 6d

¹ Una copia, certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente, dell'autorizzazione di accesso e l'attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

² Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹³ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Informazione delle autorità estere

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l'UFT ne informa l'autorità competente all'estero se l'infrazione può comportare il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 8¹⁴

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 2484).

¹³ RS **744.11**

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU **2003** 2484).

